

L'attività di volontariato

L'attività di volontariato non è esclusiva di una specifica categoria degli enti del terzo settore, come ad esempio le organizzazioni di volontariato, ma può essere presente in qualunque tipologia di ente del terzo settore, ed anche al di fuori di esso. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, a differenza delle altre tipologie di enti del terzo settore, sono tenute ad avere una quota massima di lavoratori al loro interno. Il requisito per stare nella sezione delle O.D.V o delle A.P.S. è infatti quello di avere un numero di volontari doppio rispetto ai lavoratori. Questo non significa che il volontariato sia solo in questi enti, ma solo che in tali enti debba essere in tale misura. In certi enti l'attività di volontariato è eventuale, in altri è essenziale. Lo stesso vale per l'attività d'impresa: può essere presente in tutti gli enti, ma è essenziale nell'impresa sociale, senza comunque essere vietata negli altri enti. Lo stesso codice del Terzo Settore disciplina il volontariato non nella sezione sui singoli enti, agli art. 32 e seguenti, ma nella parte generale, agli articoli 17, 18 e 19 CTS. Quando definiamo chi è volontario ai fini del codice, ricerchiamo una definizione giuridica e non sociologica, così come può esserci una definizione sociologica e una giuridica del terzo settore.

Due sono gli **effetti legali** della definizione di volontario:

- 1) O.D.V. e A.P.S. devono avere un rapporto interno di 1 a 2 tra lavoratori e volontari, o non saranno qualificabili come tali ed accedere ai relativi benefici. In base all'art. 17, comma 1 *“ogni ente può avvalersi dei volontari, e sono tenuti a iscrivere nel registro i volontari che prestino la loro attività non occasionalmente”* è obbligatoria l'iscrizione dei volontari in un registro tenuto da ciascun ente, necessaria ai fini del calcolo di tale proporzione. La disciplina in esame consente quindi di capire chi può essere iscritto nel registro dagli enti.
- 2) L'altro effetto deriva dall'art. 18 *“gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari, devono assicurarli”*. Ponendosi un obbligo in capo all'ente, è necessario sapere quali persone conteggiare ai fini del rispetto di tale obbligo.

La definizione di volontario si trova all'art. 17, comma 2, CTS: *“Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”*

- 1) Libera scelta e spontaneità, la persona non è obbligata
- 2) Esclusivo fine di solidarietà
- 3) Il modo personale di svolgere l'attività
- 4) In favore della comunità e del bene comune (è una definizione molto più ampia di quella che troviamo all'art. 5 riguardo all'interesse generale relativo agli enti del terzo settore; se il codice infatti in quel caso definisce cosa può essere considerato interesse generale e cosa ne rimane invece escluso, in questo caso lascia la definizione aperta. L'art. 17 dice infatti che il volontario può essere tale *“anche per il tramite di un ente del Terzo settore”*, potendo quindi esistere un volontariato anche al di fuori degli enti del terzo settore, senza fare riferimento esclusivo all'attività di interesse generale riferita all'art. 5)
- 5) Attività non occasionale (dall'art 17, comma 1: *“Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”*)

Attività libera e spontanea:

Non deve esserci un obbligo giuridico che sia fonte dell'attività.

L'ipotesi in antitesi all'attività di volontariato è il contratto di lavoro, anche se gratuito. Non è infatti sufficiente che il volontario non venga pagato; la sua attività deve altresì essere spontanea e libera, restano così escluse ipotesi come l'attività di patrocinio gratuito dell'avvocato, l'assistenza morale o materiale in ambito familiare, il soggetto sottoposto a messa alla prova, l'adempimento di una donazione obbligatoria di *facere*.

L'atto costitutivo dell'ente è un momento di carattere contrattuale, in cui i soci si impegnano a pagare le quote e partecipare alle assemblee, sulla base di tale contratto l'ente può chiedere in giudizio l'adempimento. Nello stesso documento i soci si impegnano all'attività di volontariato, ma quello non è più il medesimo momento contrattuale, altrimenti non si tratterebbe di volontariato. Nel volontariato c'è sì accordo, ma è una volontà non coercibile, che rimane spontanea: posso richiedere in giudizio il pagamento di una quota, ma non dell'attività di volontariato, che altrimenti non sarebbe più tale.

Naturalmente come non possono esserci vincoli giuridici, non possono esserci vincoli di fatto, come le minacce per obbligare una persona a prestare la sua attività.

Esclusivo fine di solidarietà:

Esclude ogni altro fine, in particolare quello lucrativo. Rimangono escluse ipotesi come il contratto di lavoro, che ha di solito causa onerosa e quindi incompatibile con l'attività di volontariato, o

l'impresa familiare dove l'attività viene comunque svolta per un fine non solidaristico. Rimangono escluse anche le attività non retribuite dei monaci per il monastero, essendo esplicitate in un'ottica complessiva che fa riferimento alla loro organizzazione, e gli stage presso un ente o un tirocinio in vista di un'abilitazione professionale, prestati allo scopo di venire poi assunti o per conseguire obiettivi di carriera, essendo esclusi sia i fini non solidaristici diretti sia quelli indiretti.

Art 17, comma 3: *“L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”* Naturalmente il compenso non può essere erogato né dall'ente né dal terzo beneficiario, in quel caso non sarebbe più definibile come attività di volontariato. Nel caso in cui il volontario accetti una eventuale donazione remuneratoria, questa non sarebbe invalida ma il soggetto non sarebbe più un volontario.

Il Codice ammette però che il volontario possa vedersi rimborsate le spese, a patto che siano effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi previsti e alle condizioni stabilite dall'ente. Nell'ipotesi in cui venissero ammessi rimborsi di tipo forfetario, di fatto avremmo un compenso. Per essere sicuro che sia un rimborso e non un compenso, il codice prevede questo percorso di cui all'art 17 comma 3, al fine di evitare lavoro pagato “in nero” dall'ente tramite rimborsi forfetari. Rispetto a questa indicazione di massima, il codice scende però a compromessi, specificando delle eccezioni per contemperare importanti esigenze contrastanti: da una parte il rimborso spese, indispensabile per un'attività in perdita come il volontariato, che deve essere accessibile a chiunque e non solo ai ceti benestanti, dall'altra il rischio che questo venga usato per mascherare attività di lavoro in nero. Il tentativo di mediazione avviene al comma 4: *“Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.”* Purché non superi i 10 euro giornalieri e i 150 mensili, è di fatto possibile il rimborso forfetario tramite semplice autocertificazione della spesa sostenuta, senza che questa sia documentata; viene così lasciata una porta aperta ad eventuali abusi tramite utilizzo di tale somma per il pagamento di rapporti di lavoro non contrattualizzati (somme naturalmente esenti da tasse e contributi).

Ai sensi del comma 5: “*La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria*”. Il volontario può essere un lavoratore al di fuori dell'ente, ma non può essere contemporaneamente un lavoratore e un volontario dello stesso ente, altrimenti si avrebbe una forma gratuita di lavoro straordinario. C'è però un'altra finalità, ammessa dal codice, che può essere affiancata a quella solidaristica: l'art 19, dedicato alla promozione del volontariato, al comma 2 e 3, rende possibile riconoscere l'attività di volontariato in ambito scolastico, universitario e professionale come modo di acquisire crediti formativi. Il fine solidaristico non è quindi esclusivo dell'attività di volontariato, ma è ammissibile anche la finalità di attività formativa.

Attività personale:

Il volontario è colui che svolge l'attività personalmente, non esiste infatti il volontariato per persona interposta. È necessario che sia un *facere*, mettendo a disposizione di tempo e capacità proprie. L'attività erogativa, cioè mettere a disposizione soldi e beni, non rientra nel volontariato.

Nell'attività erogativa non rientra la donazione di sangue e di organi, che vengono invece comprese nelle attività di volontariato, ma per le quali invece non si applica la disposizione sui rimborsi all'art 17, comma 4. Non è possibile in tal caso il meccanismo dell'autocertificazione, per evitare qualunque forma di retribuzione per dei beni così personalistici (vedi art. 5 del Codice civile: "*Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume*"). Potrebbe rientrare nello stesso ambito della donazione di sangue ed organi anche la donazione di gameti.

Attività per la comunità ed il bene comune:

Essendo una definizione molto generale, può essere praticamente qualunque tipo di attività.

Non vi rientrano però ipotesi come l'attività per un amico, un familiare, per la persona amata o anche per uno sconosciuto in temporanea situazione di difficoltà: possono esserci liberalità, donazioni, atti di cortesia nei confronti di tali soggetti, ma sono singoli atti che non configurano atti di volontariato, anche perché mancherebbe il requisito della **non occasionalità**. L'attività non può quindi consistere in un atto isolato ma deve essere un insieme di atti organizzati con una loro continuità.

Vi rientra invece il caso di un soggetto che fa attività di volontariato in modo indipendente, senza un beneficiario specifico a cui presta aiuto, come nel caso di un'attività di promozione dell'associazione in favore dell'ambiente o della pace nel mondo. Sono ammissibili sia tanti beneficiari, quanto il non

beneficiario specifico, ma non l'attività completamente incentrata sul singolo; questa può essere liberalità codicistica ma non volontariato solidaristico.

La definizione di *bene comune* è problematica rispetto alle attività che possono esservi ricomprese. Se è vero che un volontario, all'interno dell'ente, svolgerà necessariamente attività di interesse generale relative a quelle inserite nella clausola generale per la definizione legale di ente del terzo settore, rendendo così di fatto non necessaria la definizione di bene comune, è altresì vero che un volontario può essere tale anche al di fuori dell'ente, nel caso in cui appunto svolga attività per la comunità ed il bene comune, rendendo così eventualmente necessaria una definizione più puntuale del termine.

Concretamente, però, il problema di solito non si pone poiché tali definizioni non sono rivolte tanto al volontario indipendente, per il quale non si pongono particolari problemi, quanto all'ente del terzo settore, per i quali tale definizione è necessaria ai fini della registrazione dei lavoratori e dei volontari, nonché ai fini assicurativi.

Non sono necessari altri requisiti, come la maggiore età o la cittadinanza, per essere qualificati come volontario. E però necessaria la capacità di intendere e di volere, requisito legato alla libertà e spontaneità della scelta. Non potrà quindi essere volontario un bambino di 6 anni, al contrario potrà esserlo un sedicenne.

Nell'eventualità bisogna distinguere tra capacità di agire e capacità di intendere e di volere. Una persona beneficiaria di amministrazione di sostegno può fare volontariato nei limiti della capacità di intendere e di volere, avendo solo un'incapacità di agire. Anche una limitata capacità di intendere e di volere può essere coadiuvata da un amministratore di sostegno affinché la persona svolga attività di volontariato, come per un minore, che non ha capacità di agire ma ha capacità di intendere e di volere. Il diritto di fare volontariato rientra infatti tra i diritti della persona, riferibile anche ai soggetti che non hanno capacità di agire in senso patrimoniale.